



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/17

Circ. n.35/XIX Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti – indagine di mercato ai fini del successivo affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione urbanistica del centro storico del Comune di Martano – previsione quale requisito di idoneità dell'iscrizione all'albo degli Architetti – **sentenza TAR Puglia, Lecce, 10 marzo 2017 n.411** – verifica del rilevante carattere artistico dell'opera - irragionevole esclusione dei professionisti Ingegneri - annullamento dell'avviso pubblico - considerazioni

Con la presente – facendo seguito alle **circolari CNI 7/03/2016 n.690** e **28/10/2016 n.818**, entrambe rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it - si trasmette in allegato l'importante sentenza del **TAR Puglia, Lecce, I Sezione, 10 marzo 2017 n.411**, che ha ribadito la possibilità di intervento degli Ingegneri in tema di opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, ai sensi del secondo comma dell'art.52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537, annullando l'Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano (LE) per realizzare una indagine di mercato per l'affidamento di servizi professionali di riqualificazione del centro storico, riservata ai soli Architetti.

Precisamente, l'Ordine degli Ingegneri di Lecce aveva impugnato l'avviso pubblico bandito dal Comune per l'indizione di una indagine di mercato *“per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione*

definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di via Marconi e via degli Uffici", nella parte in cui viene indicato quale requisito di idoneità l'iscrizione nell'albo professionale degli Architetti, "giusto decreto MIBAC del 29/12/2011", sostenendo la sua illegittimità sulla base dell'assunto che fosse immotivatamente limitativo della facoltà, per i professionisti Ingegneri, di manifestare il proprio interesse e quindi di concorrere per la successiva aggiudicazione tramite procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. 18/04/2016 n.50.

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 1 marzo 2017, ha deliberato di procedere con atto di intervento *ad adiuvandum*, notificato in data 8 marzo 2017¹.

Il giudice amministrativo, attraverso una sentenza resa in forma semplificata², ha integralmente accolto le ragioni delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri³, sulla base di una succinta ma chiara analisi del quadro normativo di riferimento.

Oggetto di impugnazione, come detto, era stata la previsione contenuta nell'Avviso pubblico della espressa riserva a favore dei professionisti Architetti della partecipazione all'indagine di mercato, introdotta dal Comune sulla base di un parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, anch'esso impugnato.

Il Collegio richiama in primo luogo il disposto dell'**art.52, comma 2, del RD n.2537/1925**, che afferma che "...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n.364⁴, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto ; ma **la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto, quanto dall'ingegnere**".

Viene quindi ricostruita la portata della citata disposizione.

Secondo il Tar Lecce la norma in esame stabilisce il principio – affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 9/01/2014 n.21, allegata alla **circolare CNI 22/04/2014 n.362**) – che **non la**

¹ La formale costituzione non è poi seguita, per non esserci stato il differimento della data dell'udienza dell'8 marzo, come richiesto dal CNI.

² Ovvero una *cd* "sentenza breve", resa ai sensi dell'art.60 del c.p.a..

³ Da notare che in giudizio si era costituita, a difesa dell'operato del Comune, anche la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

⁴ Sostituita dalla legge 1 giugno 1939 n.1089. Adesso si veda, da ultimo, il d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio*").

totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'Ingegnere civile la cd parte tecnica.

Questo sul piano generale.

Passando al caso di specie, il giudice amministrativo di primo grado rileva come la locale Soprintendenza, tramite il proprio provvedimento, abbia precisato nei minimi dettagli il modo di esercizio dell'opera, i materiali e le modalità dell'intervento previsto.

Avendo le autorità competenti definito con completezza tutti i possibili profili di tutela degli aspetti culturali dell'opera in oggetto⁵ - prosegue il TAR pugliese - *“è evidente che l'attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente **esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un Ingegnere**”*.

Ma se le prestazioni oggetto dell'intervento e la tipologia dell'opera rientrano pianamente tra le competenze professionali dell'Ingegnere, risulta evidentemente irragionevole ed arbitraria *“la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all'Albo degli Architetti e non anche a quelli iscritti all'Albo degli Ingegneri”*.

All'esito del percorso argomentativo richiamato consegue dunque l'accoglimento, da parte del Collegio, del ricorso dell'Ordine provinciale degli Ingegneri e l'annullamento dell'Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano⁶ per la realizzazione di lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico.

Si aggiunge allora un altro tassello al novero delle decisioni del giudice amministrativo favorevoli ai professionisti Ingegneri nel tormentato settore degli edifici vincolati.

Come già accaduto nei casi decisi dal TAR Sicilia n.2591/2015 e dal TAR Emilia-Romagna n.36/2016 (su cui v. la **circolare CNI 7/03/2016 n.690**), pertanto, secondo la giurisprudenza vi è un legittimo ed apprezzabile spazio per la capacità di intervento della Categoria degli Ingegneri allorquando vengono in gioco interventi di progettazione e

⁵ Che, quindi, evidentemente, risultano presenti (o perlomeno sono stati considerati tali) nell'intervento in discussione.

⁶ Non costituitosi in giudizio.

direzione lavori su immobili di carattere artistico oppure interventi di riqualificazione urbanistica dei centri storici.

Come in questi ultimi anni sostenuto dal CNI, è partendo dalla nozione di "**parte tecnica**" di cui al secondo comma dell'art.52 RD n.2537 *cit.* che si possono conseguire e si stanno conseguendo risultati positivi per gli iscritti all'albo, nel rigoroso rispetto delle reciproche competenze con le altre Professioni tecniche interessate.


La via giudiziaria, in ogni caso, non può essere l'unica strategia per giungere ad un assetto definito ed equilibrato delle competenze professionali, a beneficio dei tecnici, delle stazioni appaltanti e della collettività in generale.

E' intenzione quindi del Consiglio Nazionale – anche per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche – proseguire nella interlocuzione con le forze politiche e di Governo, nonché avviare un tavolo di confronto con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, per giungere ad una rivisitazione complessiva della risalente disciplina normativa, che riconosca e tuteli la particolare preparazione tecnica ed il bagaglio di studi accademico e professionale della Categoria degli Ingegneri.

Si rimanda nel frattempo alla integrale lettura della sentenza in forma semplificata allegata, di cui si auspica ampia diffusione, da parte degli Ordini, nel proprio ambito territoriale e tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Sentenza TAR Puglia, Lecce, sez. I, 10/03/2017 n.411.

10/03/2017 m' 411

Pagina 1 di 4

Publicato il 10/03/2017

N. 00411/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2017, proposto da:

Lorenzo Daniele De Fabrizio, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Comune di Martano, non costituito in giudizio;

Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, non costituita in giudizio;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato;

nei confronti di

Lucia Patrizia Scarlino, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;

per l'annullamento

dell'Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano per l'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la

"riqualificazione di via Marconi e Via degli Uffici";

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi:

- il parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto in data 10/12/2015 - 24/11/2016 (prot. n. 0007486 CL 34.19.04/68), ricevuto dal Comune di Martano il 24/11/2016 (prot. d'arrivo 0016507 del 24/11/2016);

- la eventuale procedura negoziata ed il contratto, con espressa declaratoria di inefficacia dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnato l'Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano per l'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la "riqualificazione di via Marconi e Via degli Uffici", nella parte in cui (art. 7) indica quale requisito di idoneità quello della "Iscrizione nell'Albo professionale degli Architetti, giusto decreto MiBAC del 29.12.2011".

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell'art. 52 r.d. n. 2537/1925; eccesso di potere per errore, difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta.

Nella camera di consiglio dell'8.3.2017, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

2. Con un ampio e articolato motivo di gravame, deducono i ricorrenti l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto immotivatamente limitativo della possibilità, per gli iscritti all'Albo degli Ingegneri, di concorrere per l'aggiudicazione della gara in questione.

Il motivo è fondato.

2.2. Ai sensi dell'art. 52 co. 2 r.d. n. 2537/1925, "...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

Tale essendo la previsione normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.

2.2. Sul punto, costituisce principio riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nonché di questo stesso TAR, quello per il quale: "... la parziale riserva di cui al più volte richiamato articolo 52 non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implicino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili ..." (C.d.S, VI, 9.1.2014, n. 21).

3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, vi è in atti Parere MIBAC 24.11.2016, con il quale la locale Soprintendenza ha predeterminato in termini di assoluto dettaglio il modo di esercizio dell'opera, i materiali da utilizzare, i recuperi di materiali da effettuare, la modalità di allocazione dei veicoli da ospitare a parcheggio, ecc.

Orbene, a fronte di un parere avente contenuto così analitico, che definisce in termini di esaustività ogni possibile profilo di tutela degli aspetti culturali dell'opera in progetto, è evidente che l'attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un ingegnere.

Pertanto, la tipologia dell'opera, per come compiutamente definita dalla locale Soprintendenza, rende del tutto irragionevole - e dunque illegittima - la limitazione della

partecipazione ai soli iscritti all'Albo degli Architetti, e non anche a quelli iscritti all'Albo degli Ingegneri.

4. Per tali ragioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.

5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO